

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 18 del 29 gennaio 2021

**Autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 all'installazione ed esercizio di quattro gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio con potenza elettrica complessiva pari a 8.800 kW e potenza termica nominale complessiva pari a 20.892 kW, a servizio del Sistema MOSE presso il Cantiere Sistema MOSE in Bocca di Chioggia comune di Chioggia (VE). Ditta proponente "Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia".**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si riconosce il carattere di emergenza di quattro gruppi elettrogeni, alimentati a gasolio a servizio del sistema MOSE e se ne autorizza l'installazione ed esercizio presso la sede operativa della società richiedente in comune di Chioggia (VE).

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 42, comma 2 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, che individua la Giunta regionale quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;

VISTA la Delibera n. 2782 del 29.12.2014 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha individuato una procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di emergenza, da effettuarsi con decreto del Dirigente Regionale della Struttura competente;

VISTA l'istanza pervenuta con pec in data 14.09.2020 e assunta al protocollo regionale con n. 366221 del 15.09.2020, con la quale il "Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia" con sede legale in San Polo, 19 a Venezia, ha richiesto l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica costituito da n. 4 gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio, con potenza termica nominale complessiva pari a 20.892 kW, presso la sede operativa sita nel comune di Chioggia, Cantiere Sistema MOSE - Bocca di Chioggia;

PRESO ATTO che le aree in cui sono posizionati i gruppi elettrogeni sono state consegnate con verbale n. 159 del 10.06.2009 dalla Capitaneria di Porto del Compartimento marittimo di Chioggia al Magistrato alle Acque - Ispettorato Generale per la Laguna di Venezia, Marano e Grado e per la Salvaguardia di Venezia, ora "Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia";

CONSIDERATO che i gruppi elettrogeni saranno utilizzati esclusivamente per la produzione di energia elettrica a supporto dell'impianto elettrico del Sistema MOSE nell'eventualità di una sospensione dell'erogazione dalla rete o comunque di un calo significativo della stessa che comporti la necessità di elettricità aggiuntiva per far funzionare il sistema operativo e che entreranno in funzione solo due gruppi per volta, rimanendo gli altri due di riserva in caso di guasti;

VISTE le caratteristiche relative a ciascuno dei 4 gruppi elettrogeni:

Alimentazione a gasolio - Potenza elettrica 2.200 kWe - Potenza termica 5.223 kWt;

CONSIDERATO che da quanto dichiarato nella documentazione progettuale allegata all'istanza, i gruppi elettrogeni d'emergenza saranno eserciti per un numero di ore operative annue inferiore a 200, da calcolare come media mobile su un periodo di 3 anni, ai sensi del comma 16 art. 273 bis del D.Lgs 152/2006 e che il funzionamento è previsto per circa n. 3 ore al mese per effettuare le operazioni di manutenzione oltre che nei casi di eventuali interruzioni della fornitura di corrente elettrica dalla rete al sistema operativo MOSE;

VISTA la nota dell'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera della Direzione Ambiente, prot. 465312 del 02.11.2020 indirizzata al comune di Chioggia, comune di Venezia, Città Metropolitana di Venezia e Dipartimento ARPAV di Venezia,

con la quale è stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990 per la sopra indicata richiesta di autorizzazione;

VISTA la nota assunta al protocollo regionale con n. 500777 del 24.11.2020, con la quale il comune di Chioggia, ha comunicato che "*Considerata la tipologia degli impianti e la modalità di funzionamento proposte non si ritiene, per quanto di competenza, di formulare particolari osservazioni in merito*";

VISTA la nota assunta al protocollo regionale con n. 482606 del 12.11.2020, con la quale il Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, nel fornire il proprio supporto tecnico all'Amministrazione regionale, ha trasmesso le seguenti proposte di prescrizioni:

*"1. Dovrà essere predisposto e tenuto aggiornato un registro di manutenzioni periodiche dei gruppi elettrogeni, sia per il motore e sia per l'alternatore, ed un registro di annotazione ore di funzionamento/anno di ogni singolo gruppo elettrogeno.*

*2. I serbatoi di stoccaggio del gasolio di alimentazione dei motori endotermici dovranno essere dotati di idoneo bacino di contenimento ermetico.*

3. ...omissis... (prescrizione relativa ad altro impianto)

*4. Devono essere predisposte e messe in atto specifiche misure di mitigazione sugli impianti da installarsi presso la bocca di porto di Chioggia, in modo da garantire il rispetto dei limiti di immissione e di emissione notturni relativi alla classe acustica I<sup>a</sup> in qualunque posizione all'interno dell'oasi naturalistica di San Felice.*

*5. Una volta installati e messi a regime gli impianti, devono essere svolte campagne di misura fonometrica finalizzate a dare evidenza del rispetto dei limiti acustici presso i ricettori, con particolare riferimento all'oasi naturalistica di San Felice e ai ricettori potenzialmente esposti individuati presso l'area dell'Arsenale".*

VISTA la nota assunta al protocollo regionale con n. 509801 del 30.11.2020, con la quale il comune di Venezia ha comunicato che "*Considerato che la tipologia degli impianti e la modalità di funzionamento proposte sono riferite al comune di Chioggia, non si ritiene di formulare osservazioni in merito*";

VISTA la nota assunta al protocollo regionale con n. 497039 del 23.11.2020, con la quale la Città Metropolitana di Venezia, ha comunicato che "*Considerata la tipologia degli impianti e le modalità di funzionamento proposte non si ritiene di formulare particolari osservazioni in merito*";

VISTA l'Istruttoria Tecnica n. 16/2020 del 15.12.2020 con la quale è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione di incidenza ambientale per l'intervento in oggetto;

VERIFICATO che, per le motivazioni sopra espresse possa essere riconosciuto il carattere di emergenza all'utilizzo dei gruppi elettrogeni di cui trattasi, ai sensi della DGR n. 2782 del 29.12.2014;

CONSIDERATO che la U.O. Tutela dell'Atmosfera ritiene conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta, in quanto le Amministrazioni coinvolte nel procedimento hanno comunicato le proprie determinazioni al riguardo;

RITENUTO di poter autorizzare l'impianto di che trattasi presso la sede operativa del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, nella cittadella Impianti posta sulla spalla sud della Bocca di Porto di Chioggia nel comune di Chioggia;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, il carattere di emergenza dei gruppi elettrogeni alimentati a gasolio presso la sede operativa del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, nella cittadella Impianti posta sulla spalla sud della Bocca di Porto di Chioggia nel comune di Chioggia;
2. di autorizzare l'impianto di produzione di energia elettrica, costituito da quattro gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio, con potenza elettrica complessiva pari a 8.800 kW e potenza termica complessiva pari a 20.892 kW, presso la sede operativa nella cittadella Impianti posta sulla spalla sud della Bocca di Porto di Chioggia nel comune di Chioggia;

3. di esentare il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ai sensi del comma 16 dell'art. 273 bis del D.Lgs 152/2006, dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006;
4. di stabilire che il Provveditorato trasmetta all'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto, ai fini del calcolo della media mobile, entro il 1° marzo di ogni anno a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, la registrazione delle ore operative per ciascun gruppo elettrogeno utilizzate nell'anno precedente;
5. di stabilire che la ditta comunichi la messa in esercizio e la messa a regime dei gruppi elettrogeni all'Area Ambiente della Città Metropolitana di Venezia, al Dipartimento A.R.P.A.V. competente per territorio e all'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto, con un anticipo di almeno quindici giorni; il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio, è fissato in mesi due;
6. di stabilire che venga predisposto e tenuto aggiornato un registro di manutenzioni periodiche dei gruppi elettrogeni, sia per il motore e sia per l'alternatore, ed un registro di annotazione ore di funzionamento/anno di ogni singolo gruppo elettrogeno;
7. di stabilire che i serbatoi di stoccaggio del gasolio di alimentazione dei motori endotermici siano dotati di idoneo bacino di contenimento ermetico e che la ditta garantisca il controllo periodico dei serbatoi di gasolio che alimentano l'impianto;
8. di stabilire che i rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto o dalle operazioni di dismissione dello stesso o di parti dello stesso, vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006);
9. di stabilire che siano predisposte e messe in atto specifiche misure di mitigazione acustica, in modo da garantire il rispetto dei limiti di immissione e di emissione notturni relativi alla classe acustica I<sup>A</sup> in qualunque posizione all'interno dell'oasi naturalistica di San Felice. Al riguardo, la ditta dovrà predisporre ed inviare al comune di Chioggia e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, entro 90 giorni dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione);
10. di stabilire che ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;
11. di trasmettere il presente provvedimento al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, al comune di Chioggia, al comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010".

Luigi Masia